



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 12	Seduta del 14/04/2025
------------	-----------------------

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2025

L'anno duemilaventicinque e questo giorno quattordici, del mese di aprile, alle ore 18:10, nella Sede municipale, convocato nei modi e nelle forme di legge, alla presenza del Segretario dott. Patrizio Paoletti, autorizzato quale reggente a scavalco con Decreto del Funzionario incaricato della Prefettura di Firenze del 10.04.2025, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, aperta al pubblico.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 12 ed assente n. 1 componenti, come segue:

NUM.	NOME	PRESENZA
	Roberta Casini	Presente
	Juri Sicuranza	Presente
	Simone Bossolini	Presente
	Elena Cresti	Presente
	Stefano Cresti	Presente
	Giulia Datteroni	Presente
	Serena Gialli	Presente
	Lucia Malberti	Presente
	Caterina Perugini	Presente
	Matteo Ferracani	Presente
	Antonio Martinuzzi	Assente Giustificato
	Franca Mosconi	Presente
	Rosa Salvatore	Presente

E' presente alla seduta l'assessore esterno Michela Frasconi senza diritto di voto.

Presiede il sindaco del Comune, avv. ROBERTA CASINI.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;

Visto altresì l'art. 3, comma 5quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50/2022 approvato il 2 maggio 2022, il C.D. "DECRETO AIUTI" che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora, che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12.07.2022 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2023 (pluriennale 2022-2025), così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 23/2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2024 con la quale è stato preso atto del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti ai fini della TARI per l'anno 2024, così come approvato con Delibera di Assemblea di Ambito n. 09/2024;

Vista la Deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 avente ad oggetto "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Vista la proposta iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 14/4/2025 avente ad oggetto *"Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2025 ai fini Tari e Pef per il biennio 2024-2025 – Presa d'atto"*;

Rilevato che dal piano finanziario si evince per il 2025 un costo complessivo di gestione del servizio (post detrazioni) pari a euro 855.452,00, così composto:

- componenti di parte Fissa per l'importo di euro 315.769,00;
- componenti di parte variabile per l'importo di euro 539.682,00;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025, in quanto l'importo sopra citato costituisce il costo del servizio da porre a carico dei contribuenti per l'anno 2025;

Considerato che, poiché il costo complessivo PEF 2025 non necessita di ulteriore presa d'atto da parte del Comune di Lucignano, con il presente provvedimento si deve procedere, ai fini della corretta gestione contabile e finanziaria, all'accertamento dell'entrata corrispondente, in quanto la Tari deve assicurare la copertura integrale dei costi relativi al servizio;

Considerato inoltre che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, la cui misura in termini percentuali è riportata nei prospetti allegati al presente atto;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività), indicati nei valori di cui alle tabelle del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, come riportato nei prospetti allegati al presente atto;

Preso atto che è stato introdotto dall'art. 57-bis, comma 2 della Legge di conversione del D.L. 124/2019 (legge 19 dicembre 2019, n. 157), il bonus sociale con la seguente disposizione: "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge";

Visto il DPCM 21.01.2025, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13.03.2025 ed in vigore dal 28.03.2025, che disciplina l'accesso al bonus sociale per i rifiuti, riconosciuto automaticamente senza che l'utente debba presentare alcuna domanda, come di seguito descritto:

- art. 2 comma 3: l'accesso al bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
- art. 3 comma 1: l'agevolazione di cui al bonus sopra citato consiste in una riduzione del 25% della TARI;

Dato atto che gli aventi diritto al bonus sociale rifiuti TARI sono identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGate (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche);

Tenuto conto che nell'ambito del proprio potere discrezionale e regolamentare l'Ente può prevedere in via autonoma riduzioni Tari facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo - art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Ricordato che le riduzioni Tari di natura “stabile” disciplinate nel vigente Regolamento comunale, risultano essere divise in due categorie:

1) obbligatorie previste dalla legge:

- Art. 17 - Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita, è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile - art. 1, comma 657, della legge n. 147 del 2013;
- Art. 18 - In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% - art. 1, comma 656, della legge n. 147 del 2013;
- Art. 19 - Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo - art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147 del 2013;

2) facoltative introdotte con regolamento:

utenze non domestiche

- Art. 23 - Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, in misura non superiore al 30% della quota variabile;

utenze domestiche

- riduzione del 30% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti con ISEE fino a euro 8.265,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;
- riduzione del 10% della Tari (parte fissa e variabile) riservato ai nuclei familiari residenti, composti da un numero di componenti pari o superiore a 4 e con ISEE fino a euro 20.000,00 annui, previa richiesta all'ufficio competente in materia;

Dato atto che l'Amministrazione intende confermare tutte le riduzioni sopra citate e pertanto si rende necessario disciplinare in dettaglio le riduzioni TARI collegate alle ISEE, al fine di tener conto di quanto previsto nel Regolamento comunale e nel DPCM 21.01.2025, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13.03.2025 in precedenza citato;

Evidenziato che l'applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche è cumulativa con le tipologie agevolative di cui agli art. 17, 18 e 19 del Regolamento comunale e per la parte relativa all'ISEE è disciplinata come segue:



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

- ISEE fino a 8.265,00 con Nucleo familiare di componenti pari o superiore a 4 - Riduzione 40% - previa richiesta all'ufficio;
- ISEE fino a 9.530,00 - Riduzione 25% - automatica per legge, più ulteriore riduzione del 5% in caso di ISEE pari o inferiore a 8.265,00 - previa richiesta all'ufficio;
- ISEE fino a 20.000,00 con Nucleo familiare con almeno quattro figli a carico - Riduzione 25% - automatica per legge;
- ISEE fino a 20.000,00 con Nucleo familiare con componenti pari o superiore a 4 - Riduzione 10% - previa richiesta all'ufficio;

Tenuto conto che:

- le esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario e conseguentemente il relativo costo è coperto dal gettito della tariffa e ridistribuito all'interno della popolazione dei contribuenti Tari - art. 1, comma 659, della legge n. 147 del 2013;
- le esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall'ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze, devono essere finanziate facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo - art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

Visto che la stima del costo delle riduzioni da Regolamento a carico dell'Ente, calcolata in base al trend storico, ammonta a circa euro 21.000,00;

Tenuto conto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura confermata dalla Provincia di Arezzo anche per l'anno 2025 al 4,70%;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360".;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Esaminata la proposta redatta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, tesa all'adozione, di quanto indicato in oggetto;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di cui sopra, alla luce della condivisibilità delle finalità che si intendono perseguire con il suddetto atto;

Dato atto come l'argomento in discussione sia stato oggetto di previo esame da parte dell'apposita Commissione consiliare permanente, che risulta aver espresso in merito, i pareri come indicati nel verbale in atti dell'ufficio proponente;

Sentiti gli interventi sul tema in discussione, come riportati nel documento allegato al presente provvedimento;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Acquisito altresì il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 2, del D. Lgs. 267/2000;

Con 9 voti favorevoli e 3 contrari (**Ferracani, Mosconi, Salvatore**), resi in forma palese,

DELIBERA

1 - di recepire e fare propria la proposta, redatta dal responsabile dell' Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di fare proprie le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono qui riportate;

3 - di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

4 - di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato al presente provvedimento, confermando le riduzioni tariffarie ordinarie e di natura stabile indicate nel Regolamento per l'applicazione della TARI come riportate nella parte narrativa;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

5 – di dare atto che le tariffe della TARI sono state calcolate facendo riferimento alle risultanze di cui all'atto di accertamento tecnico, con il quale il Direttore dell'Autorità d'Ambito, in esecuzione del mandato conferito con la Delibera dell'Assemblea di Ambito n.18 del 23.09.2024, ha redatto in conformità allo schema previsto da ARERA con la Determinazione DTAC/1/2023 il Piano Economico finanziario 2025 del Comune riportato nell'Allegato 5 e il PEF del biennio 2024-2025 (rif.to nota Prot. 4615 del 4.11.2024 acquisita al Prot. dell'Ente al n. 11248 in pari data);

6 – di dare atto che il DPCM 21.01.2025, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 13.03.2025 ed in vigore dal 28.03.2025, disciplina il bonus sociale rifiuti TARI, identificando gli aventi diritto in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGate (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche), come di seguito descritto:

- riduzione del 25% della TARI riservato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, riconosciuto automaticamente, senza che l'utente debba presentare alcuna domanda;
- riduzione del 25% della TARI riservato ai nuclei familiari con ISEE non superiore a euro 20.000 per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, riconosciuto automaticamente, senza che l'utente debba presentare alcuna domanda;

7 - di dare atto che l'applicazione delle agevolazioni per le utenze domestiche è cumulativa con le tipologie agevolative di cui agli art. 17, 18 e 19 del Regolamento comunale e per la parte relativa all'ISEE, in base alla normativa statale e comunale vigente, è disciplinata come segue:

- ISEE fino a 8.265,00 con Nucleo familiare di componenti pari o superiore a 4 - Riduzione 40% - previa richiesta all'ufficio;
- ISEE fino a 9.530,00 - Riduzione 25% - automatica per legge, più ulteriore riduzione del 5% in caso di ISEE pari o inferiore a 8.265,00 - previa richiesta all'ufficio;
- ISEE fino a 20.000,00 con Nucleo familiare con almeno quattro figli a carico - Riduzione 25% - automatica per legge;
- ISEE fino a 20.000,00 con Nucleo familiare con componenti pari o superiore a 4 - Riduzione 10% - previa richiesta all'ufficio;

8 – di dare atto che eventuali modifiche normative saranno applicate automaticamente senza necessità di adozione di specifico atto da parte dell'organo competente ai sensi di legge;

9 - di autorizzare gli Uffici interessati nella gestione delle suddette entrate alla riscossione in tre rate (scadenza 15 luglio, 15 settembre e 15 novembre) o in una unica soluzione da pagare entro il 15 luglio;

10 - di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura confermata dalla Provincia di Arezzo anche per l'anno 2025 del 4,70%;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

11 - di incaricare il responsabile dell'ufficio proponente dell'adempimento di ogni ulteriore formalità derivante dall'assunzione del presente provvedimento, inclusa la pubblicazione degli atti nel Portale del federalismo fiscale entro i termini di legge;

12 - di rendere con apposita separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di procedere all'avvio dell'iter di bollettazione nel rispetto delle scadenze di riscossione sopra indicate.

IL SINDACO		IL SEGRETARIO COMUNALE
Roberta Casini		Patrizio Paoletti



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on line del Comune in data odierna e così per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Patrizio Paoletti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).